



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza

AREA IV - Gestione Personale della Scuola
U.O. n. 5 - U.O. n. 6 - U.O. n.7

Al personale docente e A.T.A. interessato
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia

E, p.c. all'USR BASILICATA - Ufficio I
alle OO. SS. Comparto Istruzione e Ricerca

OGGETTO: Permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395 - anno solare 2024.

Con riferimento all'oggetto, nel richiamare quanto previsto dall'articolo 3 DPR n. 395/1988, dalla Circolare Ministeriale n. 319/1991 e dall'Ipotesi del Contratto Integrativo Regionale sottoscritto l'8 novembre 2023, si forniscono le seguenti indicazioni relative alla fruizione dei permessi in questione per l'anno solare 2024.

Presentazione delle domande

Il termine di presentazione delle domande è fissato al **30 novembre 2023, limitatamente ai permessi per l'anno solare 2024.**

Possono presentare domanda le seguenti categorie di personale:

- il personale docente, educativo ed A.T.A., in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il personale in utilizzazione ed assegnazione provvisoria;
- il personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2024);
- il personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30/06/2024).

Ne consegue che il personale assunto con supplenza breve e saltuaria **NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA.** Per tale motivo si chiede ai Dirigenti Scolastici di verificare la congruità dei dati ed inoltrare a quest'Ufficio solo le domande del personale legittimato a richiedere il beneficio del diritto allo studio.

La domanda, da produrre utilizzando il modello allegato, dovrà essere trasmessa all'Ufficio scrivente, entro il termine indicato, **esclusivamente per il tramite della scuola di servizio.**

Entro lo stesso termine (30 novembre 2024) dovrà presentare domanda anche il personale che intenda fruire dei permessi per la frequenza di uno dei corsi indicati nell'ipotesi C.I.R., qualora l'ammissione a tali corsi sia subordinata al superamento di una **prova selettiva** che si svolgerà dopo il 30 novembre o il cui esito sarà noto solo dopo tale



data. Il personale in questione sarà ammesso con riserva nella relativa graduatoria e dovrà dare comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'iscrizione, a pena di esclusione, entro il 31 dicembre 2023.

In caso di capienza del contingente fissato per la fruizione dei permessi, saranno prese in considerazione anche le domande presentate dopo il 30/11 e non oltre il 31/12/2023 per tutte le attività e/o corsi previsti dal presente CIR, attivati successivamente al 30/11.

Limitatamente ai nuovi percorsi di cui al DPCM 4 agosto 2023, e ai permessi relativi all'anno 2024, qualora detti corsi fossero attivati dopo il 31 dicembre 2023, potranno essere riaperti i termini di presentazione delle domande, compatibilmente col quadro normativo e solo in caso di capienza del contingente (3%) fissato per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio di cui all'art. 3 del DPR 395/88.

Le istanze dovranno recare gli estremi di assunzione al protocollo e dovranno essere trasmesse a questo Ufficio complete di tutti gli elementi indicati al punto 2 della C.M. 24 ottobre 1991, n. 319 e dall'art.3 dell'ipotesi del Contratto Integrativo Regionale.

Corsi per i quali è possibile richiedere i permessi

Come previsto dall'art. 4 dell'ipotesi CIR, i permessi straordinari retribuiti possono essere richiesti per la frequenza di:

- a) corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili;
- b) corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento - DM 249/2010);
- c) Percorsi abilitanti per la scuola secondaria - conseguimento dei CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023;
- d) corsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di appartenenza;
- e) corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistica/magistrale; compresi i corsi di laurea presso i Conservatori di Musica e le Accademie di BB.AA.;
- f) corsi riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute ("master", corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.), nonché corsi finalizzati al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS e IFTS)
- g) corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
- h) corsi di studio finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale.



È ammessa la fruizione dei permessi in questione anche per la frequenza di corsi con modalità online o a distanza. Gli aspiranti dovranno presentare la documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti nonché l'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso dovrà essere possibile certificare l'avvenuto collegamento durante l'orario di lavoro per svolgere attività didattica.

Si evidenzia che la fruizione dei permessi sarà garantita per la partecipazione alle lezioni, alle attività didattiche, per sostenere gli esami e/o la tesi di laurea, nei limiti della durata legale del corso di studi. Pertanto, non saranno accolte le domande degli aspiranti fuori corso che abbiano già fruito dei permessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso. Come indicato all'art. 5 dell'ipotesi del CIR anzidetto, i permessi non spettano per l'attività di studio connessa alla preparazione degli esami finali e della tesi di laurea.

I permessi, come noto, saranno concessi fino alla concorrenza del contingente complessivo di risorse umane (3% della dotazione organica complessiva provinciale), che verrà determinato da quest'Ufficio con proprio atto formale nel prosieguo della procedura amministrativa in questione.

È ammessa la compensazione tra i gradi di istruzione per il personale docente e, analogamente, tra i profili professionali per il personale ATA. In caso di necessità si potrà procedere a compensazione tra tutti i ruoli del personale della scuola nella provincia e anche a compensazione regionale.

Ai sensi dell'art. 5 dell'ipotesi CIR, i permessi per il diritto allo studio sono concessi, per le tipologie di corso di cui all'articolo 4, nella misura massima di:

- n. 150 ore per le tipologie di corso individuate nei punti da a) a e);
- n. 100 ore per le tipologie di corso individuate nei punti da g) a h);
- n. 50 ore per le tipologie di corso individuate al punto f)

Adempimenti di competenza delle Istituzioni Scolastiche

Le Istituzioni Scolastiche assumeranno al protocollo le istanze ricevute, verificheranno la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per il relativo accoglimento e le faranno pervenire a questo Ufficio, con lettera di trasmissione ed **esclusivamente** via PEC usppz@postacert.istruzione.it e non oltre **il giorno 10 dicembre 2023**.

ATTENZIONE: Le istanze andranno trasmesse separatamente se trattasi di personale ATA o personale educativo e docente e, per questi ultimi, si chiede di trasmettere diverse PEC in base grado di istruzione. Le istituzioni scolastiche tratteranno agli atti copia delle domande per i successivi accertamenti relativi alle dichiarazioni ivi contenute. Non verranno prese in considerazione le istanze trasmesse a questo ufficio direttamente dal personale interessato.

Si chiede di utilizzare il modello di domanda allegato alla presente e non quello allegato alle circolari degli anni scorsi. Le istituzioni scolastiche controlleranno che la domanda sia stata presentata sul modello corretto.

Si sottolinea la necessità che i Dirigenti Scolastici procedano ad un esame preliminare delle singole richieste, apponendo formale "visto" in calce alle domande prodotte dal personale in servizio nella rispettiva Istituzione Scolastica, ad attestazione di quanto dichiarato dagli aspiranti in ordine alla posizione giuridica (natura e durata del contratto di lavoro) ed all'orario di lavoro prestato.



Quest'Ufficio provvederà, una volta ricevute le domande, a formare una graduatoria delle richieste, distinta secondo la tipologia di personale, sulla base dei criteri indicati dall'ipotesi del Contratto Integrativo Regionale, qui allegata.

Si allega, inoltre, il modello di domanda e l'informativa sul trattamento dei dati personali.

LA DIRIGENTE

- *Debora INFANTE* -

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse